

- CREDITI D'IMPOSTA -

IL FISCO NON CONCEDE SANATORIE

Sulla problematica dei crediti d'imposta, Daniele Molgora (LEGA), sottosegretario all'economia, rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata in commissione finanze della Camera da parte di Giorgio Benvenuto (DS), ha confermato che non è prevista alcuna sanatoria, né alcun ripensamento legislativo, per coloro che il 13 novembre 2002 hanno compensato i crediti d'imposta, quando lo stesso giorno un decreto legge ne ha bloccato l'utilizzo.

In sostanza, le motivazioni del sottosegretario si basano su un duplice ordine di motivi:

- 1) un eventuale intervento legislativo, finalizzato a salvaguardare i diritti acquisiti dai contribuenti, si prospetterebbe iniquo nei confronti di chi ha ottemperato alla sospensione degli utilizzi, prevista dall'art. 1 del decreto legge n. 253/2002;
- 2) in ogni caso, nella particolare questione, non sembra ravvisarsi alcuna violazione dello Statuto del contribuente, poiché le cautele previste dalla legge n. 212/2000, a favore del contribuente stesso, scattano quando lo stesso si presenti soggetto "inciso" da un prelievo tributario; nella fattispecie in esame, invece, l'amministrazione finanziaria ritiene che la situazione sia relativa ad un soggetto a vantaggio del quale viene erogato un contributo (vedi articolo di

BRUNO PAGAMICI, su Italia Oggi del 22 c.m.). Le considerazioni governative suesposte, a parte l'arroganza con la quale sono state espresse, sono, invece, totalmente destituite di fondamento per un triplice ordine di motivi legislativi, giudiziari e tecnici.

A) Dal punto di vista legislativo, infatti, la normativa in questione non ha tenuto minimamente conto dell'art. 3, secondo comma, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (c.d. Statuto del contribuente), in base al quale "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al **sessantesimo giorno** dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".

La suddetta norma, che non è stata mai espressamente derogata o modificata da tutta la normativa sui crediti d'imposta (art. 1, comma 1, L. n. 212 cit.), ha uno status di legge di rango superiore (così, da ultimo, Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sentenza n. 7080/2004), con una forza **vincolante**, oltre che sull'operato del legislatore, anche sull'attività dell'interprete.

E' chiara, quindi, l'illegittimità di una norma di legge che viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del **pomeriggio del 13 novembre 2002** e blocca automaticamente tutte le compensazioni dei crediti d'imposta che, peraltro, molti contribuenti, correttamente, avevano fatto la **mattina** dello stesso giorno, anche perché ignari di quello che sarebbe successo nel pomeriggio dello stesso giorno.

La protervia con la quale si ignora, anzi non si osserva, una precisa e tassativa disposizione di legge mai derogata è evidente e non ammette giustificazioni di sorta.

B) Inoltre, tutti i giudici tributari che, sino ad oggi, si sono interessati delle problematiche dei crediti d'imposta (Pescara, Taranto, Lecce, Avellino e Caltanissetta) non solo hanno dato pienamente ragione alle tesi dei contribuenti ma hanno, più volte, ribadito il concetto che, nella materia, il legislatore ha più volte disatteso gli inderogabili principi dello Statuto del contribuente, soprattutto in tema di affidamento, buona fede ed irretroattività delle norme fiscali.

Volere ignorare, oggi, questo costante insegnamento giurisprudenziale non solo è segno di cattiva fede ma, soprattutto, dimostra, ancora una volta, la illegittima determinazione di non volere rispettare i principi e le regole dello Statuto del contribuente.

C) Ed, infine, circa l'inapplicabilità dello Statuto stesso perché il contribuente non sarebbe "inciso" da un prelievo tributario, è manifesta l'assurdità di una tale tesi.

Premesso, infatti, che la citata legge n. 212/2000, in attuazione degli articoli 3,23,53 e 97 della Costituzione, detta **principi generali dell'ordinamento tributario** (art. 1 cit.), senza alcuna suddivisione tra contribuenti "incisi" e non "incisi", è facile rilevare che, nella fattispecie, il contribuente, peraltro, è sempre "inciso" dal prelievo tributario, in quanto si richiede il pagamento di una somma (in alcuni casi, con l'aggiunta delle sanzioni e degli interessi) a fronte di un credito d'imposta che il legislatore stesso gli aveva riconosciuto.

Infatti, se un imprenditore in buona fede, facendo affidamento su una legge dello Stato, che gli consente di fare investimenti ed occupazione a fronte di un credito fiscale, attua le suddette iniziative (peraltro utili al Mezzogiorno) e, successivamente, senza alcun preavviso, si vede bloccato il suddetto credito, per cui è costretto a pagare (“inciso”) una maggiore somma rispetto alle iniziali previsioni, come si può, nel caso di specie, dire che non c’è stato alcun prelievo tributario, se le maggiori imposte dovute sono frutto proprio delle mancate compensazioni?

In definitiva, mettendo al bando fumose ed irresponsabili teorie, sarebbe opportuno che il legislatore, prima, ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, poi, prendessero atto della giurisprudenza che sino ad oggi si è formata in tema di crediti d’imposta e, soprattutto, si adeguassero ai principi ed alle regole dello Statuto del contribuente, mai derogate espressamente.

Così facendo, non solo darebbero fiducia ai cittadini-contribuenti, perché dimostrerebbero che lo Stato stesso rispetta le leggi e dello Stato ci si può fidare, senza amare sorprese, ma, inoltre, consentirebbero quello sviluppo, vero e reale, del Mezzogiorno, che nei fatti, sino ad oggi, si è voluto pervicacemente ostacolare, per non meglio precisati interessi nordistici.

Lecce, 23 luglio 2004

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

componente del Consiglio dell’Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it